

Il secondo Memorandum italiano sulla coesione, che integra il primo presentato nel 2001, è stato definito e concordato nell'ambito del tavolo partenariale composto da rappresentanti di Stato, Regioni, Enti locali e partner economici e sociali. Il documento è stato completato e trasmesso alla Commissione e ai partner comunitari nel dicembre 2002. In sintesi, esso mira a consentire di conseguire i seguenti risultati strategici nel prossimo negoziato: assicurare alle aree sottosviluppate del paese il massimo di risorse comunitarie anche dopo il 2006; semplificare le regole di spesa e attuare effettivamente il principio di sussidiarietà; garantire che gli interventi nei paesi di nuova adesione all'Unione siano incentrati sulle infrastrutture e non su sussidi che rischierebbero di avviare in Europa forme di competizione distruttiva.

Più in specifico, il secondo Memorandum italiano sulla coesione economica e sociale è articolato sui seguenti punti tecnici:

- la preferenza per interventi destinati alle infrastrutture materiali e immateriali, come fattori di sviluppo dell'intero contesto delle regioni arretrate, rispetto ai sussidi alle imprese;
- la necessità di conseguire un vero valore aggiunto della politica di coesione comunitaria rispetto alle singole politiche nazionali, derivante dall'adozione di un "metodo comunitario", che combini la valutazione, l'integrazione e la concentrazione degli interventi, il partenariato, l'introduzione di meccanismi premiali per le amministrazioni pubbliche;
- la riconferma delle regioni – in contrapposizione agli Stati - come principali unità di riferimento della politica di coesione comunitaria, come disposto dall'art.158 del Trattato;
- il rafforzamento degli interventi nelle regioni arretrate, per le quali la quota sul totale delle risorse per le azioni strutturali comunitarie deve essere aumentata di almeno cinque punti percentuali;
- la conferma, come parametro di individuazione delle regioni beneficiarie, della soglia del 75 per cento del PIL pro capite medio comunitario espresso in parità dei poteri d'acquisto (PPA). Tuttavia, i problemi di robustezza e significatività del metodo di calcolo delle PPA

uniti al generalizzato consenso per l'utilizzo del tasso di occupazione come indicatore di disparità regionali possono suggerire l'introduzione di meccanismi più articolati, migliorativi di quello finora applicato;

- la garanzia di una più congrua concentrazione delle risorse nelle regioni arretrate, attraverso l'attribuzione di un adeguato volume di risorse pro capite;
- la necessità di dedicare un'attenzione particolare agli interventi per le regioni arretrate insulari;
- il riconoscimento alle regioni in uscita dall'obiettivo 1 di un adeguato sostegno transitorio, maggiorato nel caso di uscita a causa dell'effetto statistico e comunque in presenza di handicap naturali (insularità);
- la conferma dell'importanza di interventi anche al di fuori dell'area obiettivo 1; il menù di priorità territoriali e tematiche proposto dalla Commissione europea, tra le quali le regioni dovrebbero scegliere quelle considerate più opportune per i rispettivi territori, è una proposta utile a migliorare il quadro attualmente vigente;
- il potenziamento della cooperazione regionale, attraverso la sua integrazione e nel quadro della programmazione ordinaria dei Fondi strutturali, con l'obiettivo di valorizzare particolarmente le relazioni nell'area mediterranea e nei Balcani;
- il consolidamento del sostegno ai processi di modernizzazione della capacità amministrativa che, in particolare considerando la situazione dei nuovi Stati Membri, richiede il mantenimento del tetto del 4% del PIL nazionale al volume annuale di aiuto strutturale che può essere assegnato a ciascuno Stato Membro.

Il lavoro svolto sul tema della riforma della politica di coesione comunitaria potrà essere ulteriormente valorizzato nel quadro della presidenza italiana dell'Unione Europea nel corso del secondo semestre 2003.

1.4 IL NEGOZIATO DI ALLARGAMENTO RELATIVAMENTE A BULGARIA E ROMANIA

Le conclusioni del Vertice di Copenaghen costituiscono un deciso passo avanti nel processo di allargamento relativo a Bulgaria e Romania, che porta a maturazione un intenso lavoro sviluppato lungo l'intero arco del 2002 ed al quale il Governo italiano, insieme principalmente a quello greco, ha contribuito in misura notevole. A Copenaghen, infatti, i 15 hanno per la prima volta dichiarato in modo esplicito e formale di perseguire l'obiettivo di accogliere tali due Candidati nel 2007. L'obiettivo in questione è ovviamente condizionato al superamento da parte di Bulgaria e Romania delle persistenti carenze nei *criteri economici* di Copenaghen (economia di mercato funzionante ed in grado di resistere alle pressioni concorrenziali operanti all'interno dell'Unione). Il rispetto dei criteri politici, come per ciascun altro Candidato, è infatti un presupposto per lo stesso avvio dei negoziati di adesione ed è pertanto soddisfatto da entrambi tali Candidati.

Va inoltre sottolineato che mentre l'Unione nel suo complesso — e in seno ad essa sicuramente il nostro Paese — auspica un'adesione congiunta di Bulgaria e Romania, non può comunque *a priori* escludersi che soltanto in relazione ad uno di tali Paesi si possa raggiungere l'obiettivo del 2007, posto che uno dei principi cardine del processo di allargamento è che ciascun Paese candidato venga valutato secondo i propri progressi. Negli ultimi tempi, la Bulgaria ha chiuso un più elevato numero di capitoli rispetto alla Romania, e si presenta pertanto in posizione negoziale più avanzata. Il Governo italiano auspica che la Romania possa rapidamente colmare tale divario, e non ha mancato di fornire un'adeguata assistenza tecnica per agevolarla nel perseguimento del suo percorso negoziale e nel raggiungimento dell'obiettivo del 2007.

Nei mesi a venire, e soprattutto sotto Presidenza italiana, occorrerà impegnarsi per precisare la data di conclusione dei negoziati (che i due Candidati auspicano cada nella primavera del 2004) e per rispondere alla richiesta di Bulgaria e Romania che la data di adesione sia fissata con esattezza il *primo gennaio* 2007. Il negoziato con Bulgaria e Romania è ora

— grazie ai risultati raggiunti a Copenaghen — agevolato dalla previsione di una tabella di marcia, con sostanziali incrementi negli aiuti pre-adesione che, rispetto al 2003, cresceranno del 20%, nel 2004, del 30% nel 2005 e del 40% nel 2006. Bulgaria e la Romania parteciperanno alla prossima *Conferenza intergovernativa* in veste di osservatori.

1.5 IL PROGRESSO DELLA CANDIDATURA DELLA TURCHIA

L'avanzamento della candidatura della Turchia verso l'apertura dei negoziati di adesione ha rappresentato certamente uno dei punti di maggiore difficoltà politica nel processo di allargamento lungo il 2002 e certamente in occasione del Vertice europeo di Copenaghen. La sua trattazione ha richiesto una complessa mediazione fra i *Partner*, anche in ragione dei delicati legami con la soluzione della questione di Cipro e con l'attuazione degli aspetti operativi della collaborazione fra Nato e Pesd.

Alcuni dei *Partner* — fra cui l'Italia — erano favorevoli ad un sollecito avvio dei negoziati di adesione, ritenendolo il miglior incoraggiamento affinché Ankara prosegua nel cammino delle riforme. Altri — nordici in testa — erano invece contrari ad indicare date prima di aver volta accertato il rispetto da parte della Turchia dei criteri politici di Copenaghen. Una soluzione intermedia fra tali posizioni era andata emergendo alla vigilia del Vertice allorché Germania e Francia si erano mostrate favorevoli ad avviare i negoziati di adesione nel luglio 2005 previa verifica positiva da parte del Consiglio, alla fine del 2004, del rispetto dei requisiti politici di Copenaghen.

La soluzione accolta dalle Conclusioni della Presidenza va considerata, come ha commentato lo stesso Presidente del Consiglio, una linea mediana fra le posizioni più favorevoli alla Turchia e quella franco-tedesca, e costituisce un rilevante successo del Governo italiano in quanto colloca l'avvio dei negoziati in un chiaro orizzonte temporale. Vi si dispone infatti che la verifica del rispetto dei criteri politici sarà effettuata — sulla base di una relazione e di una raccomandazione della Commissione — nel dicembre 2004 e che in caso di esito positivo l'Unione Europea avvierà

senza indugio (pertanto anche prima del luglio successivo, come invece figurava nella proposta franco-tedesca) i negoziati di adesione.

A rafforzare il progresso della candidatura turca maturato a Copenaghen, l'Unione ha ulteriormente sottolineato rispetto ai Vertici precedenti, il proprio riconoscimento dei progressi compiuti da Ankara sul piano delle riforme istituzionali, senza peraltro mancare di rilevare le persistenti carenze, ed ha deciso un significativo incremento dell'assistenza finanziaria alla Turchia, che a partire dal 2004 sarà a pieno titolo qualificata come assistenza pre-adesione.

La Presidenza italiana dovrà consolidare e accelerare il percorso della Turchia verso l'Unione, da un lato esortando i *Partner* a tenere nel massimo conto l'opportunità di un avanzamento della candidatura per la stabilità della Regione e per lo sviluppo del mercato comune e, dall'altro, stimolando Ankara a proseguire con decisione sulla via delle riforme istituzionali, nella direzione già intrapresa dall'attuale esecutivo che ha avviato, a poche settimane dal suo insediamento, l'iter di approvazione di un rilevante pacchetto di riforme.

1.6 PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO

Per quanto concerne il **Partenariato Euro-Mediterraneo**, anche nel **2002** la **dimensione politica e di sicurezza** ha segnato un forte rallentamento a causa del deterioramento della situazione in Medio Oriente. Per questo motivo non è stato possibile neanche nel 2002 raggiungere uno dei principali obiettivi politici del Partenariato: l'adozione della Carta per la Pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Nel contesto della **dimensione economica e finanziaria**, il Processo di Barcellona punta a realizzare gradualmente una zona di libero scambio nel bacino mediterraneo entro il 2010, attraverso la conclusione di Accordi Euro-Mediterranei di Associazione (AEMA). In tale contesto, dopo l'entrata in vigore negli scorsi anni degli accordi con Tunisia, Marocco ed Israele (oltre che di un Accordo interinale con l'Autorità Palestinese), nel

2002 è entrato in vigore l'Accordo con la Giordania. Sono altresì stati firmati gli AEMA con Algeria e Libano. E' stato avviato l'iter di ratifica dell'AEMA Egitto. Sono continuati i negoziati - in fase avanzata - con la Siria.

Il *volet* economico e finanziario del Partenariato ha inoltre fatto registrare nel 2002 la creazione di una *facility* di investimento nell'ambito della Banca Europea per gli Investimenti (il cosiddetto Fondo euro-Mediterraneo di Investimenti); la creazione dell'Unione delle Confederazioni mediterranee di imprese; il rafforzamento della cooperazione euromediterranea nel settore dei trasporti, anche al fine di collegare le reti infrastrutturali regionali alle Reti Transeuropee;

Quanto infine alla **dimensione sociale, culturale e umana**, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo, si sono continuati a registrare interessanti sviluppi in materia di collaborazione nel settore della Giustizia ed Affari Interni, ivi compresa la materia dell'immigrazione. È stato inoltre elaborato un programma di azione in materia di dialogo tra culture e civiltà, che prevede la futura creazione di una specifica Fondazione Euromed.

Alla V^a Conferenza dei Ministri degli Esteri Euromediterranei a Valencia, è stato adottato un piano con le azioni che i 27 Paesi del Partenariato si sono impegnati a portare avanti tanto in tema di cooperazione economica, commerciale e finanziaria quanto nel quadro della dimensione sociale e culturale del Processo di Barcellona.

2. IL PRIMO PILASTRO: IL MERCATO INTERNO E LE ALTRE POLITICHE SETTORIALI COMUNITARIE

Dopo dieci anni dall'avvio di un mercato interno integrato, pur riconoscendo gli innegabili successi conseguiti in ambito comunitario (2,5 milioni di nuovi posti di lavoro, 877 milioni di euro di incremento della ricchezza disponibile), è necessario migliorare ulteriormente il funzionamento dei mercati dei beni, servizi e capitali, in particolare creando un ambiente economico favorevole allo sviluppo e agli investimenti, alla diffusione delle innovazioni tecnologiche, alla crescita delle imprese e alla tutela dei cittadini.

Il vertice europeo di Siviglia (giugno 2002) ha stabilito un diverso assetto delle sessioni consiliari, accorpando Mercato interno, Industria e Ricerca nel nuovo Consiglio Competitività, per la necessità di razionalizzare i rilevanti processi di coordinamento politico, orientandoli verso il medio-lungo periodo.

L'approccio unitario adottato, di analisi degli aspetti microeconomici, (esercizio di Cardiff), macroeconomici e di politica industriale, è stato giudicato positivamente dall'Italia, soprattutto per cogliere quelle debolezze strutturali che impediscono ancora oggi il pieno sviluppo delle potenzialità economiche dell'Unione e ne ostacolano un processo di crescita endogena, così come delineata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona. Le riforme economiche del mercato interno hanno ottenuto risultati effettivi, come una maggiore liberalizzazione dei servizi pubblici essenziali (un ulteriore impegno è richiesto per le poste e l'energia) e una riduzione del volume complessivo degli aiuti di Stato erogati alle imprese.

Alcune potenzialità tuttavia risultano ancora non sfruttate pienamente dal punto di vista della competitività e permangono settori che necessitano di ulteriori interventi, innanzi tutto quello dei servizi. Si devono moltiplicare gli sforzi per completare l'interconnessione dei mercati nazionali e accelerare l'integrazione dei mercati finanziari, completando le riforme già

iniziate entro il 2005. E' necessaria più concorrenza per ridurre i prezzi e aumentare la crescita, mantenendo un adeguato livello di servizi di base per tutti.

A una sostanziale riduzione dell'onere regolamentare gravante sulle PMI e sulle imprese in fase di avviamento deve corrispondere la piena attuazione del Piano d'azione della Commissione per migliorare e semplificare la normativa. Le amministrazioni dei singoli Stati membri devono prendere in considerazione non solo l'impatto della legislazione sui soggetti economici nazionali ma anche su altri soggetti comunitari operanti nel mercato interno.

Nonostante la corretta applicazione, in generale, dei principi del mercato interno, la Commissione europea ha potuto verificare la presenza di lacune che causano un consistente numero di procedure contenziose nell'UE. L'esecutivo comunitario ha ritenuto, pertanto, necessario potenziare meccanismi di cooperazione amministrativa che possano risolvere preventivamente e senza costi aggiuntivi casi di non corretta applicazione delle regole del mercato interno.

In questo ambito, tra le principali iniziative del 2002 figura il progetto SOLVIT (Rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno) che ha istituito una banca dati on line tra i Centri di coordinamento nazionali presenti in tutti gli Stati membri: dal 22 luglio 2002 cittadini e imprese dell'Unione possono rivolgersi, anche per via elettronica al centro Solvit del proprio Paese (in Italia opera presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie) per questioni transfrontaliere di non corretta applicazione dei principi del mercato interno da parte di pubbliche amministrazioni di altri Stati membri.

Appare sempre più evidente che per rispettare i tempi e le scadenze stabilite dal vertice europeo di Lisbona, è necessario non ritardare ulteriormente l'adozione delle proposte attualmente in fase di discussione, in primis il pacchetto sugli appalti pubblici e non protrarre il recepimento delle direttive oltre la scadenza prevista. Infatti una delle cause principali del ritardo nell'introduzione delle riforme risiede proprio nel mancato rispetto da parte dei Paesi dell'Unione delle scadenze stabilite per l'attuazione della normativa comunitaria.

La relazione del 2002 sull'applicazione del principio del mutuo riconoscimento ha dimostrato che l'attuazione del regime previsto dall'art. 28 del trattato, che garantisce la libera circolazione dei prodotti sulla base delle normative del Paese d'origine, è stato esteso alla libera prestazione dei servizi, con il regime derogatorio previsto dall'art. 30.

Questo principio non ha trovato un'applicazione soddisfacente solo per i prodotti tecnicamente complessi (autobus, prodotti da costruzione, metalli preziosi) o concernenti la salute e la sicurezza (integratori alimentari). La ragione è dovuta all'insufficiente conoscenza del principio da parte delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. L'esecutivo comunitario ha intenzione nel corso del 2003 di presentare una comunicazione per illustrare i diritti e obblighi delle parti, anche in vista dell'adesione dei Paesi candidati.

2.1 SERVIZI

2.1.1 Strategia mercato interno servizi

La relazione del luglio 2002 della Commissione europea sullo stato del mercato interno dei servizi completa la prima delle due fasi fissate dall'esecutivo comunitario nel dicembre 2000 nel quadro del programma di riforma economica stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona.

Il rapporto è un inventario degli ostacoli derivanti dalle diverse legislazioni nazionali, regionali e locali che continuano a scoraggiare la prestazione di servizi transfrontalieri, un settore che rappresenta il motore principale dello sviluppo economico comunitario (70% del PIL).

Le imprese, soprattutto le PMI ed i cittadini incontrano ancora barriere, anche non giuridiche, in tutte le fasi della prestazione di servizi: stabilimento, promozione, distribuzione, vendita e assistenza post-vendita. Per eliminare tali impedimenti verranno proposte

soluzioni nell'ambito della seconda fase della strategia, prevista nel 2003, compresa un'iniziativa d'armonizzazione globale e orizzontale, da presentare da parte della Commissione europea possibilmente all'ultimo Consiglio Competitività del semestre di Presidenza italiana, in quanto l'eliminazione degli ostacoli inventariati non può essere raggiunta solamente attraverso l'applicazione diretta dei principi del trattato e il ricorso al principio del mutuo riconoscimento.

L'azione comunitaria in materia è un'esigenza ancora più sentita nella prospettiva dell'allargamento e del conseguente ampliamento delle barriere non tariffarie riferite ai diversi contesti nazionali.

2.1.2 Servizi di interesse generale

L'art. 16 del trattato, che riconosce ai servizi di interesse generale un ruolo nella promozione sociale e territoriale, si pone l'obiettivo di trovare un equilibrio tra le regole della concorrenza e la necessità di garantire la prestazione dei servizi pubblici.

L'attuale assetto del mercato dei servizi di interesse generale evidenzia che la riforma economica sta andando avanti nel settore dell'energia, nonostante persistano ancora ostacoli all'apertura del mercato.

La situazione è destinata a migliorare con l'adozione del pacchetto energia, soprattutto in linea con gli accordi raggiunti al Consiglio europeo di Barcellona relativi all'apertura dei mercati agli utenti commerciali per il 2004 ed il recente accordo politico sull'apertura dei mercati alle famiglie nel 2007 (v. par 2.12.8 – Energia)

Le riforme dei servizi postali hanno consentito di ottenere miglioramenti a livello comunitario, ma c'è ancora spazio per un'ulteriore liberalizzazione (v. Cap. 2.8 Telecomunicazioni).

I servizi di telecomunicazione mostrano una crescente soddisfazione dei consumatori, soprattutto nel campo della telefonia mobile.

Nel settore dei trasporti, il recepimento e l'attuazione del pacchetto di direttive sull'infrastruttura ferroviaria previsto per marzo 2003 dovrebbe contribuire a migliorare i risultati (v. par. 2.7.4 Trasporti ferroviari).

Per i primi mesi del 2003 è prevista la presentazione del Libro verde sui servizi di interesse generale che conterrà le prime riflessioni della Commissione europea sul campo di applicazione di una futura direttiva quadro, il suo contenuto ed i suoi nessi con le legislazioni settoriali esistenti.

Il governo italiano, pur avendo auspicato, in passato, una revisione della disciplina settore per settore con riguardo agli ambiti più sensibili come già avvenuto per telecomunicazioni e servizi postali, è favorevole ad una iniziativa legislativa comunitaria che consolidi e precisi i principi volti ad una effettiva liberalizzazione dei servizi pubblici, nel rispetto degli interessi degli utenti ed il mantenimento di standard di qualità dei servizi.

2.1.3 Semplificare e migliorare l'ambiente regolamentare

La qualità della regolamentazione giuridica, economica ed amministrativa, riguarda tutti i Paesi alle prese con la modernizzazione dei propri apparati in quanto incide sulle performance e costituisce un costo diretto ed indiretto sull'economia.

Per migliorare l'ambiente regolamentare esistono strumenti diversi: la valutazione dell'impatto della regolamentazione sulla società civile ed economica; la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori; la delegificazione; la redazione di testi unici.

La strategia della Commissione europea si è sviluppata su più piani: attenzione maggiore agli strumenti alternativi al legiferare; conferimento di un carattere permanente all'esercizio Business Test Panel per verificare - in

cooperazione con gli Stati membri - l'opinione delle imprese sulle proposte di normativa di maggiore impatto; priorità all'esercizio di semplificazione (denominato SLIM), giunto alla sua quinta fase; approfondimento nella valutazione d'impatto anche degli aspetti economici, sociali, ambientali, dello sviluppo sostenibile sulla base delle conclusioni del Vertice Europeo di Göteborg; snellimento delle norme gravanti sulle imprese (in particolare le PMI) per sviluppare la crescita e la competitività dell'economia europea, come richiesto dal Consiglio europeo di Lisbona.

La semplificazione normativa dovrebbe rendere l'ambito regolamentare il più possibile semplice e facile da comprendere, per aiutare le imprese a rispettarlo e, al tempo stesso, per avvicinare ai cittadini le amministrazioni a tutti i livelli.

Resta inteso che per assicurare la fruizione dei benefici del mercato unico da parte delle imprese e dai cittadini, gli Stati membri non dovrebbero aggiungere ulteriori oneri e potenziali barriere quando adottano normative comunitarie.

L'Italia ritiene che il Gruppo ad hoc del Consiglio sulla "Better regulation" sia lo strumento più idoneo per sostenere gli sforzi della Commissione europea intesi a stabilire la priorità delle singole misure nell'ambito del piano d'azione e a fissare la tempistica per la realizzazione delle singole azioni, monitorando i risultati perseguiti e promuovendo un metodo aperto di coordinamento tra gli Stati membri relativamente agli sviluppi paralleli in materia di riforme normative a livello nazionale.

E' comunque importante che ci sia il giusto equilibrio tra la riduzione del rischio di vuoto normativo e quello di imporre oneri non necessari alle imprese. In Italia la valutazione preventiva dell'impatto che le norme comunitarie avranno in ambito nazionale, viene effettuata mediante l'azione di coordinamento nazionale per definire la posizione unitaria da sostenere in ambito comunitario e con l'informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale.

Per l'Italia l'individuazione dei settori dove è necessario promuovere l'ulteriore azione di semplificazione dovrà essere definita con il coinvolgimento sia della Pubblica Amministrazione che dei rappresentanti delle categorie maggiormente interessate.

Aree sensibili sono quelle delle attività produttive, del commercio, dell'edilizia e dell'urbanistica.

Una priorità per l'Italia potrebbe riguardare quelle aree che coinvolgono direttamente i soggetti non organizzati in grandi imprese o non dotati di grandi risorse manageriali: per questi soggetti, infatti, le esigenze di semplificazione sono più forti. Uno dei settori in cui questa situazione potrebbe essere presente diffusamente è quello dell'agricoltura.

Un'altra area d'interesse potrebbe essere quella dei rapporti tra le molteplici agenzie comunitarie e i rispettivi interlocutori istituzionali nazionali; si tratterebbe in questo caso di individuare modalità di semplificazione organizzativa e procedurale, così da facilitare l'individuazione di percorsi tra organismi interni e agenzie comunitarie più semplici e diretti.

2.2 DIRITTO SOCIETARIO

2.2.1 Offerte pubbliche di acquisto

La creazione di un mercato finanziario integrato europeo trova ancora oggi un ostacolo rilevante nella mancanza di regole omogenee in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) che disciplinino i processi di acquisizione e di ristrutturazione comunitari garantendo la reciprocità di trattamento alle imprese degli Stati membri.

L'asimmetria normativa rende più ardua la possibilità per le imprese operanti in alcuni Paesi di resistere ad attacchi ostili da parte di società di altri Stati membri senza poter fare altrettanto. E' necessario quindi assicurare un adeguato grado di contendibilità del controllo societario sulla base di regole comuni e tutelare economicamente gli azionisti di minoranza, garantendogli il diritto di disinvestire la propria partecipazione.

Dopo la bocciatura della precedente proposta da parte del PE nel luglio 2001, dovuta al disaccordo sulla regola della passività, la Commissione europea ha presentato (ottobre 2002) una nuova direttiva incentrata su

alcuni punti qualificanti: generale riconoscimento dei diritti di scelta degli azionisti, incremento del grado di trasparenza sugli assetti proprietari e le strutture di capitale, impedimento di operazioni difensive da parte del management della società bersaglio, salvo i casi in cui ciò venga approvato dall'assemblea generale degli azionisti. Su queste tematiche il governo italiano è pregiudizialmente favorevole.

La definizione di prezzo equo (prezzo dell'OPA successiva coincidente con il prezzo più elevato pagato per l'acquisto delle partecipazioni), tuttavia, comporterebbe una maggiore onerosità per i passaggi di controllo che, in considerazione dell'elevata concentrazione della proprietà presente sul mercato italiano, darebbe luogo ad una minor frequenza di trasferimenti del controllo di società quotate.

Nel corso del 2003, l'Italia concentrerà pertanto i suoi sforzi negoziali sulla necessità, fermo restando il principio del prezzo più elevato, di definire casi e circostanze particolari in cui è possibile che il prezzo dell'OPA possa essere determinato tenendo conto anche di altri parametri, in modo da non rendere eccessivamente oneroso il trasferimento del controllo.

2.2.2 Corporate governance

La costituzione, su input della Commissione, di un gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario presieduto dal Prof. Winter è direttamente legato all'iter di approvazione della precedente proposta di direttiva sull'OPA presentata nel 1996.

L'esecutivo comunitario ha ampliato successivamente il mandato del gruppo richiedendo ad esso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul diritto societario degli Stati membri, in particolare sulla capacità degli ordinamenti di soddisfare le esigenze di flessibilità e semplificazione provenienti dalle imprese e sulla corporate governance, al fine di individuare nuove priorità per i futuri sviluppi del diritto societario in Europa e per l'elaborazione di proposte per una futura armonizzazione del settore.

Frutto del lavoro del gruppo di esperti è stato un rapporto (novembre 2002) che traccia una nuova prospettiva della corporate governance, anche sulla scorta dell'esperienza maturata dopo gli scandali contabili e i fallimenti delle società americane iniziati nel dicembre 2001. Viene esaltato, infatti, il legame fra i sistemi di governo societario e la trasparenza del mercato finanziario e il loro ruolo nel rafforzamento nella fiducia degli investitori nell'istituzione mercato, tematiche queste che si ritrovano anche nel progetto di riforma del nostro diritto societario.

2.3 PROPRIETA' INTELLETTUALE

2.3.1 Brevetto comunitario

Il progetto di regolamento del brevetto comunitario tende all'istituzione di un brevetto unico per tutto il territorio comunitario in alternativa all'attuale sistema di brevetto europeo, il quale dà luogo, dopo una procedura di esame e rilascio unificata, ad un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali indipendente da tutti gli altri.

Il sistema comunitario presenta tuttavia una serie di problemi pratici di attuazione, come i rapporti con il sistema del brevetto europeo, il regime linguistico (una sola lingua di lavoro, tre lingue come nel sistema del brevetto europeo, traduzione delle sole rivendicazioni indipendenti per le altre lingue, cinque lingue come nel sistema del marchio comunitario oppure tutte le lingue dell'Unione), il sistema finanziario di tassazione e ripartizione dei proventi tra i Paesi dell'Unione, il sistema della tutela giurisdizionale ed infine il ruolo degli Uffici Nazionali.

Al Consiglio del 31 maggio 2002 è stato approvato un orientamento comune che prevede:

- l'Ufficio Europeo dei Brevetti sarà incaricato del rilascio e della gestione dei titoli comunitari;

- gli Uffici nazionali potrebbero svolgere funzioni importanti relativamente al sistema comunitario, fornendo ad esempio consulenza alle imprese oppure effettuando attività di trattamento di alcune domande con un sistema di subcontracting;
- si dovrebbe cercare di contenere al massimo i costi;
- il regime linguistico dovrebbe essere basato sui principi generali, ivi compreso quello della non discriminazione;
- una quota delle tasse dovrebbe essere riversata agli Stati membri secondo criteri equi;
- dovrebbe istituirsi un sistema giudiziario in conformità del trattato di Nizza;
- si dovrebbero studiare ancora altre modifiche della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, allo scopo di creare una “posizione” comunitaria.

I lavori sotto la Presidenza danese rientranti prevalentemente sulla giurisdizione non hanno prodotto alcun accordo.

Allo stato della discussione sulla proposta di Regolamento sul Brevetto Comunitario occorre tenere in evidenza gli interessi italiani legati a:

- un regime linguistico che salvaguardi il ruolo della lingua italiana;
- una ripartizione delle tasse che ricompensi i paesi membri per il ruolo specifico che rappresentano e svolgono nel sistema brevettuale;
- una dislocazione territoriale del giudice comunitario competente per le cause di annullamento e di contraffazione del brevetto comunitario, in modo da assicurare il rispetto della competenza del “forum rei” e del “forum commissi delicti”, mentre la centralizzazione non deve operare che per l’appello, da attribuire alla competenza del già istituito Tribunale di Primo Grado. Se si considera non possibile o non opportuna l’istituzione di almeno una sezione per ogni Stato membro, i parametri per tale allocazione, che deve essere immediata, non possono discostarsi dagli obiettivi offerti dai dati della popolazione e del PIL dei singoli Paesi. I giudici devono essere tutti di formazione giuridica,